

# Obbligo d'affiliazione a un istituto di previdenza secondo la LPP

Stato al 1° gennaio 2025



## In breve

La previdenza professionale (PP) è il secondo pilastro del sistema sociale svizzero. Insieme al primo pilastro (AVS/AI/PC), ha lo scopo di garantire un reddito pari a circa il 60 % dell'ultimo salario percepito, per consentire agli assicurati di mantenere in modo adeguato il loro tenore di vita all'insorgere di un caso di assicurazione.

I datori di lavoro che impiegano salariati da assicurare obbligatoriamente devono essere affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale (art. 11 cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP).

Questo opuscolo informativo contiene in particolare informazioni sull'obbligo dei datori di lavoro di affiliarsi a un istituto di previdenza conformemente alla LPP nonché sull'assicurazione facoltativa per i lavoratori dipendenti e indipendenti.

## Assicurazione obbligatoria

### 1 Per chi è obbligatoria l'assicurazione?

In linea di principio, il regime obbligatorio della previdenza professionale si applica a tutti i salariati soggetti all'obbligo di contribuzione AVS.

### 2 Chi è esentato dall'assicurazione obbligatoria?

Sono esentati dalla previdenza professionale obbligatoria i salariati:

- che non hanno ancora compiuto 17 anni (l'esenzione dura fino al 31 dicembre successivo al 17° compleanno);
- che hanno raggiunto l'età di riferimento;
- che non percepiscono un salario annuo superiore a 22 680 franchi o un salario mensile superiore a 1 890 franchi;
- il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di contribuzione AVS;
- che sono assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi;
- che esercitano un'attività accessorie, ma sono già soggetti all'assicurazione obbligatoria attraverso l'impiego principale o esercitano, quale attività principale, un'attività indipendente;
- che ai sensi dell'AI sono considerati invalidi almeno al 70 %;
- che sono membri della famiglia del conduttore di un'azienda agricola nella quale lavorano, ossia:
  1. sono loro stessi, o il coniuge o partner registrato, parenti del conduttore in linea ascendente e discendente;
  2. sono generi o nuore del conduttore e con ogni probabilità rileveranno l'azienda per gestirla personalmente.

### 3 Chi può assicurarsi a titolo facoltativo?

Possono aderire all'assicurazione facoltativa:

- gli indipendenti (v. opuscolo informativo 2.09 – *Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere*);
- i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo di versare contributi all'AVS;
- i membri della famiglia del conduttore di un'azienda agricola, nella quale lavorano;
- i salariati al servizio di più datori di lavoro che percepiscono un salario annuo complessivo superiore a 22 680 franchi, se non sono già obbligatoriamente assicurati. Sono equiparati ai salariati al servizio di più datori di lavoro:
  - i salariati con uno o più contratti di lavoro di durata determinata non superiore a tre mesi, e
  - i salariati che esercitano un'attività accessoria ma sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale o svolgono un'attività lucrativa indipendente a titolo principale.

Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta all'istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente.

I datori di lavoro di salariati assicurati a titolo facoltativo sono tenuti a partecipare, su richiesta del salariato, al versamento dei contributi, a condizione di essere stati informati dell'esistenza di un'assicurazione facoltativa.

## Istituto di previdenza

### 4 Quali istituti di previdenza si può scegliere?

I datori di lavoro che non sono ancora affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale sono tenuti a sceglierne uno d'intesa con il personale e hanno la possibilità di:

- affidarsi a un istituto di previdenza esistente (p. es. l'istituto collettivo o comune dell'associazione professionale, di una società d'assicurazione o di una banca), oppure
- costituire un istituto di previdenza proprio, oppure
- affidarsi all'istituto collettore.

## Controllo dell'affiliazione

### **5 Chi controlla se i datori di lavoro sono affiliati a un istituto di previdenza?**

Le casse di compensazione controllano se tutti i datori di lavoro che impiegano salariati soggetti alla previdenza professionale sono affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro.

### **6 Che cosa succede se un datore di lavoro non è affiliato a un istituto di previdenza?**

Le casse di compensazione invitano i datori di lavoro non affiliati a un istituto di previdenza registrato ad affiliarsi entro due mesi.

Se un datore di lavoro non adempie l'obbligo, la cassa di compensazione informa l'istituto collettore affinché si possa provvedere all'affiliazione retroattiva.

### **7 Che cosa succede se un datore di lavoro rescinde il contratto di affiliazione presso un istituto di previdenza?**

Se un datore di lavoro rescinde un contratto di affiliazione presso un istituto di previdenza pur continuando ad impiegare salariati soggetti alla previdenza professionale, è tenuto ad affiliarsi immediatamente a un altro istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.

Un cambiamento dell'istituto di previdenza richiede il consenso preliminare dei salariati. Senza tale consenso, la rescissione di un contratto di affiliazione non è valida.

L'istituto di previdenza precedente comunica all'istituto collettore la rescissione del contratto. Questa misura permette di essere certi che il datore di lavoro stipuli un contratto d'affiliazione presso un altro istituto di previdenza. I datori di lavoro che si sottraggono a quest'obbligo vengono affiliati d'ufficio e con effetto retroattivo all'istituto collettore.

## **8 Quali documenti si devono conservare?**

Su richiesta delle casse di compensazione, i datori di lavoro sono tenuti a presentare i seguenti documenti:

- un certificato dell'istituto di previdenza attestante che l'affiliazione è stata eseguita conformemente alle disposizioni della LPP, oppure
- una copia della decisione dell'autorità di vigilanza sull'iscrizione nel registro nel caso in cui sia stato costituito un istituto di previdenza proprio.

## **9 Quali sono le disposizioni penali applicabili?**

Chiunque si sottrae all'obbligo di assicurazione o al controllo dell'affiliazione è passibile di pena.

## **Allegato**

### **Indirizzi delle autorità di vigilanza LPP**

#### **Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale**

*Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)*

Segretariato CAV PP

Tel. 058 462 48 25

Seilerstrasse 8

Fax 058 462 26 96

3011 Berna

info@oak-bv.admin.ch

www.oak-bv.admin.ch

*Settore Diritto della previdenza professionale*

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Tel. 058 464 06 11

(UFAS)

Fax 058 464 15 88

Effingerstrasse 20

sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

3003 Berna

www.bsv.admin.ch

#### **Autorità cantionali di vigilanza**

*Zurigo*

BVG- und Stiftungsaufsicht

Tel. 058 331 25 00

des Kantons Zürich (BVS)

info@bvs-zh.ch

Stampfenbachstrasse 63/Casella postale

www.bvs-zh.ch

8090 Zurigo

*Berna*

Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA)

Tel. 031 380 64 00

Belpstrasse 48

info@aufsichtbern.ch

Casella postale

www.aufsichtbern.ch

3000 Berna 14

*Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo*

Zentralschweizer BVG-

Tel. 041 228 65 23

und Stiftungsaufsicht (ZBSA)

info@zbsa.ch

Bundesplatz 14

www.zbsa.ch

Casella postale

6002 Lucerna

*Glarona, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni e Turgovia*

Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht  
Poststrasse 28/Casella postale 1542  
9001 San Gallo

Tel. 071 226 00 60  
info@ostschweizeraufsicht.ch  
www.ostschweizeraufsicht.ch

*Friburgo – si veda Berna:*

Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA)  
Belpstrasse 48  
Casella postale  
3000 Berna 14

Tel. 031 380 64 00  
info@aufsichtbern.ch  
www.aufsichtbern.ch

*Soletta – si veda Argovia:*

BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA)  
Schlossplatz 1  
Casella postale 2427  
5001 Aarau

Tel. 062 544 99 40  
Fax 062 544 99 49  
stiftungsaufsicht@ag.ch  
www.bvsa.ch

*Basilea*

BSABB  
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel  
Eisengasse 8/Casella postale  
4001 Basilea

Tel. 061 205 49 50  
stiftungsaufsicht@bsabb.ch  
www.bsabb.ch

*Sciaffusa – si veda Zurigo:*

BVG- und Stiftungsaufsicht  
des Kantons Zürich (BVS)  
Stampfenbachstrasse 63/Casella postale  
8090 Zurigo

Tel. 058 331 25 00  
info@bvs-zh.ch  
www.bvs-zh.ch

*Argovia*

BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA)  
Schlossplatz 1  
Casella postale 2427  
5001 Aarau

Tel. 062 544 99 40  
Fax 062 544 99 49  
stiftungsaufsicht@ag.ch  
www.bvsa.ch



*Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura*  
Autorité de surveillance LPP et des  
fondations de Suisse occidentale (AS-SO)  
Avenue de Tivoli 2/Casella postale 30  
1001 Losanna

Tel. 021 348 10 30  
info@as-so.ch  
www.as-so.ch

*Ginevra*  
Autorité cantonale de surveillance des  
fondations et des institutions de  
prévoyance (ASFIP Genève)  
Rue de Lausanne 63/Casella postale 1556  
1211 Ginevra 1

Tel. 022 907 78 78  
Fax 022 900 00 80  
info@asfip-ge.ch  
www.asfip-ge.ch

### **Fondazione istituto collettore LPP**

Fondazione istituto collettore LPP  
Direzione  
Elias-Canetti-Strasse 2/Casella postale  
8050 Zurigo

Tel. 091 610 24 24 (italiano)  
Tel. 021 340 63 33 (francese)  
Tel. 041 799 75 75 (tedesco)  
sekretariat@aeis.ch  
www.aeis.ch

Competente per i rapporti con le autorità, gli uffici, i media ecc.

## **Previdenza professionale obbligatoria e assicurazione rischio per disoccupati**

### *Agenzia di Losanna*

Fondation institution supplétive LPP  
Agence régionale de la Suisse romande  
Boulevard de Grancy 39 /Case postale 660  
1001 Losanna

Tel. 021 340 63 33  
[www.aeis.ch](http://www.aeis.ch)

Regioni attribuite:

- GE, JU, NE, VD
- BE (distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville)
- FR (senza i distretti See e Sense)
- VS (senza l'Alto Vallese)

### *Agenzia di Bellinzona*

Fondazione istituto collettore LPP  
Agenzia regionale della Svizzera italiana  
Viale Stazione 36, Stazione FFS/Casella postale  
6501 Bellinzona

Tel. 091 610 24 24  
[www.aeis.ch](http://www.aeis.ch)

Regioni attribuite:

- TI
- GR (circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo)

### *Agenzia di Zurigo*

Stiftung Auffangeinrichtung BVG  
Zweigstelle Deutschschweiz  
Elias-Canetti-Strasse 2/Casella postale  
8050 Zurigo

Tel. 041 799 75 75  
[www.aeis.ch](http://www.aeis.ch)

Regioni attribuite:

- AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH,  
BE (senza i distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville)
- GR (senza i circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo)
- FR (distretti See e Sense)
- VS (Alto Vallese)

## **Amministrazione dei conti di libero passaggio**

<i>Fondazione istituto collettore LPP</i>	Tel. 091 610 24 24 (italiano)
Conti di libero passaggio	Tel. 021 340 63 33 (francese)
Elias-Canetti-Strasse 2/Casella postale	Tel. 041 799 75 75 (tedesco)
8050 Zurigo	Fax 044 468 22 98
	<a href="http://www.aeis.ch">www.aeis.ch</a>

Competente in tutta la Svizzera per la gestione dei conti di libero passaggio secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge sul libero passaggio.

## **Ufficio centrale del 2° pilastro**

<i>Ufficio centrale del 2° pilastro</i>	Tel. 031 380 79 75
Eigerplatz 2	Fax 031 380 79 76
Casella postale 1023	<a href="mailto:info@zentralstelle.ch">info@zentralstelle.ch</a>
3000 Berna 14	<a href="http://www.sfbvg.ch">www.sfbvg.ch</a>

## **Fondo di garanzia LPP**

<i>Fondo di garanzia LPP</i>	Tel. 031 380 79 71
Ufficio di direzione	Fax 031 380 79 76
Eigerplatz 2/Casella postale 1023	<a href="mailto:info@sfbvg.ch">info@sfbvg.ch</a>
3000 Berna 14	<a href="http://www.sfbvg.ch">www.sfbvg.ch</a>

## Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli istituti di previdenza e all'istituto collettore o anche alle autorità cantonali di vigilanza LPP.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione ottobre 2024. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.06/i. È disponibile anche su [www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch).

6.06-25/01-I